

Regolamento dell'Università degli Studi "Link Campus University" per il funzionamento delle commissioni paritetiche docenti studenti (CPDS)

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Commissione Paritetica Docenti - Studenti (di seguito anche solo "Commissione") dell'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito anche solo "LCU") e ne definisce la composizione e gli obiettivi.

Articolo 2 – Composizione, nomina e durata

1. Presso ogni Dipartimento dell'Ateneo è costituita una Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS), secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera g) della Legge n. 240/2010, dall'art. 13 del Decreto legislativo n. 19/2012 e secondo le indicazioni delle Linee Guida ANVUR in tema di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio.
2. Ogni CPDS è composta da un numero di docenti pari al numero dei Corsi di studio presenti nel Dipartimento e da un numero equivalente di studenti.
3. La componente docente, incluso il Presidente, viene nominata dal Rettore con proprio decreto, tra i titolari degli insegnamenti obbligatori del Corso di Studio. Il Presidente dev'essere un professore del Dipartimento rappresentato nella CPDS.
4. La delibera di nomina viene trasmessa dall'ufficio rettorale al Presidio della Qualità dell'Ateneo e al Nucleo di Valutazione.
5. La nomina degli studenti che compongono la Commissione, disposta con decreto rettorale, avviene all'esito della raccolta di candidature spontanee degli studenti promossa con avviso del Rettore pubblicato sul sito web di Ateneo.
6. Qualora pervenga un numero di candidature spontanee superiore al numero dei componenti della rappresentanza studentesca in seno alla Commissione, la nomina deve seguire i seguenti criteri di individuazione:
 - a) assicurare la maggior rappresentanza per ogni area disciplinare cui afferiscono i Corsi di Studi anche tenendo conto del numero degli iscritti ai Corsi di Studi attivati nell'anno accademico;
 - b) assicurata la suddetta rappresentanza, preferire, per ogni area disciplinare, i candidati che siano iscritti all'anno di corso minore e, in caso di parità, il candidato anagraficamente più giovane.
7. La Commissione dura in carica per 3 (anni) anni accademici. L'incarico di componente della Commissione non può essere cumulato ad altri incarichi gestionali o di rappresentanza relativi al sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento stesso.

Articolo 3 - Funzionamento

1. Il Presidente della Commissione nomina tra i componenti un Vice Presidente e un Segretario verbalizzante.
2. In caso di dimissioni di un componente della Commissione, come nel caso di decadenza prima della scadenza dell'incarico, l'Organo informa il Rettore per la nomina di un nuovo componente effettivo. I componenti designati in sostituzione durano in carica per l'arco di tempo rimanente in cui l'Organo svolge le proprie attività e possono essere rinnovati.
3. Costituiscono cause di decadenza dalla carica:
 - a) la cessazione delle funzioni per qualsivoglia motivo;
 - b) l'assenza non giustificata per numero 3 (tre) riunioni consecutive della

Commissione;

c) il conseguimento del titolo (per la sola componente studentesca).

4. Il ruolo di componente della Commissione e la partecipazione alle sedute della Commissione non prevede corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 4 - Compiti istituzionali della Commissione

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera g), della Legge n. 240/2010 e dell'art. 13 del D. Leg. n. 19/2012, la CPDS svolge i seguenti compiti:

- a) monitoraggio dell'Offerta formativa e della qualità della didattica e a tal fine si relaziona con il Presidio di Qualità d'Ateneo e, altresì, con i Corsi di Studio;
- b) monitoraggio delle attività di servizio garantite agli studenti dai docenti e ricercatori, nonché raccoglie le segnalazioni provenienti da questi ultimi al solo fine di evitare che i servizi offerti da LCU risultino inferiori alle aspettative dei discenti, utenti finali dell'Ateneo;
- c) individuazione di indicatori per misurare la qualità della didattica e dei servizi, come individuati alle lettere a) e b) del presente comma, al fine di collaborare con il Presidio di Qualità e il Nucleo di Valutazione;
- d) esprime parere motivato in merito alla istituzione, alla attivazione, alla modifica, alla disattivazione o alla soppressione di Corsi di Studio o Corsi di insegnamento che compongono l'Offerta Formativa (di seguito anche solo "OF") d'Ateneo;
- e) esprime un parere motivato su ogni altra questione di sua competenza;
- f) accede e prende visione delle schede di valutazione elaborate al termine dei corsi di insegnamento dagli studenti;
- g) redige e approva una Relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti e la trasmette agli Organi di governo dell'Ateneo, in particolare al Senato Accademico, al Presidio di Qualità e al Nucleo di Valutazione.

2. La Commissione ha accesso ai dati e alle informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti ed è tenuta a svolgere la sua attività conformandosi alle linee intraprese dal Presidio di Qualità.

Articolo 5 - Presidente, Vice Presidente e Segretario

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, convoca e dirige le riunioni, ne definisce l'ordine del giorno. Provvede, inoltre, a sottoscrivere i verbali delle sedute.

2. Il Presidente cura la conservazione della documentazione prodotta dalla Commissione.

3. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

4. Il Segretario:

- a) svolge attività di redazione dei verbali delle adunanze;
- b) coadiuva il Presidente nell'esercizio di tutte le attività organizzative necessarie per il funzionamento della Commissione.

Articolo 6 - Modalità di lavoro della Commissione

1. La Commissione si riunisce in composizione plenaria, anche in modalità telematica, almeno tre volte nell'anno solare, seguendo le indicazioni contenute nel Cronoprogramma di Ateneo. La riunione è valida se partecipa la maggioranza dei componenti. I componenti impossibilitati a partecipare alla riunione sono tenuti a darne motivata e preventiva comunicazione al Presidente.

2. Per i suoi lavori la Commissione può articolarsi in sub-commissioni; in particolare, per le attività che insistono su un singolo Corso di Studi o su più Corsi di Studi omogenei, la sub-commissione sarà composta dal Presidente o, su indicazione del Presidente, dal Vicepresidente e dai soli membri afferenti a tali Corsi di Studio.

3. Ogni riunione plenaria deve essere debitamente verbalizzata ed il verbale deve essere inviato, o comunque reso disponibile, al Direttore del Dipartimento, ai Coordinatori dei Corsi di Studio interessati, al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione.

4. Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza dei presenti alle sedute; in caso di parità prevale la votazione espressa dal Presidente.

Articolo 7 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si osservano le altre norme giuridiche applicabili e i principi generali dell'Ordinamento universitario.